

Interrogazione n. 169

presentata in data 2 marzo 2026

a iniziativa dei Consiglieri Catena, Mancinelli, Mangialardi, Mastrovincenzo, Piergallini e Vitri

Criticità normative e finanziarie in materia di stabilizzazione del personale dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione e degli enti locali del cratere sisma 2016

a risposta orale

I sottoscritti Consiglieri regionali

Premesso che:

- con decreto-legge n. 189/2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 229/2016, è stato istituito l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione (USR) per la gestione degli interventi conseguenti agli eventi sismici del 2016;

- l'articolo 57, comma 3, del decreto-legge n. 104/2020 ha previsto la possibilità di procedere alla stabilizzazione del personale a tempo determinato impiegato presso le Regioni, gli enti locali e le unioni dei comuni ricompresi nel cratere sisma 2016, al ricorrere di determinati requisiti di servizio;

- con decreto del Dirigente della Direzione Risorse Umane e Strumentali n. 59 del 17 febbraio 2025 è stata avviata la procedura di stabilizzazione per il personale in possesso del requisito dei tre anni di servizio anche non continuativi maturati entro il 31 dicembre 2025;

- la legge di bilancio vigente consente la stabilizzazione nei limiti dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio e nel rispetto delle dotazioni organiche e dei vincoli finanziari di ciascun ente;

Considerato che:

in numerosi enti locali del cratere sisma 2016 si verificano situazioni nelle quali:

- è presente un posto vacante a seguito di dimissioni di personale stabilizzato, con conseguente risparmio finanziario disponibile;
- il personale interessato alla stabilizzazione matura il requisito dei tre anni nel corso dell'anno 2026;
- la categoria giuridica del posto vacante (ex categoria C o D, ora area istruttori o funzionari) non coincide con quella del personale da stabilizzare;
- tali circostanze impediscono, allo stato attuale, la piena applicazione delle procedure di stabilizzazione, pur in presenza di professionalità già formate e indispensabili alla prosecuzione delle attività di ricostruzione;

Rilevato che:

in diversi casi, pur essendovi posti vacanti a seguito di cessazioni di personale stabilizzato, l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione segnala l'assenza di disponibilità di fondi ex articolo 50-bis, con conseguente impossibilità di procedere alla sostituzione delle figure mancanti;

il DPCM 9 ottobre 2021 ha previsto, a decorrere dal 2022, un finanziamento annuale pari a:

- euro 36.000 per i dipendenti appartenenti all'area degli istruttori;
- euro 40.000 per i dipendenti appartenenti all'area dei funzionari;

il successivo DPCM 28 marzo 2024 ha previsto, a decorrere dal 2025, risorse incrementate rispettivamente a:

- euro 39.000 per gli istruttori;
- euro 44.000 per i funzionari;

tale differenza determina una evidente disparità di trattamento tra enti beneficiari e comporta un aggravio sui bilanci dei Comuni già strutturalmente fragili;

Ritenuto che:

- la continuità amministrativa e la stabilità delle professionalità impiegate nella ricostruzione costituiscano condizioni essenziali per garantire il completamento degli interventi nei territori colpiti dal sisma 2016;
- sia necessario evitare la dispersione del capitale umano formato negli anni e garantire che i posti straordinari assegnati agli enti del cratere rimangano nella disponibilità degli stessi, con copertura a carico dei fondi speciali previsti dalla normativa sisma;
- l'imminente rinnovo del CCNL Enti Locali 2022–2024 comporterà adeguamenti retributivi e corresponsione di arretrati anche per il personale stabilizzato e per il personale PNRR assunto ai sensi del DPCM 30 dicembre 2022, con possibili ripercussioni sui bilanci degli enti in assenza di adeguata copertura finanziaria;

INTERROGANO

il Presidente della Giunta regionale e l'Assessore competente per sapere:

- se la Regione Marche intenda attivarsi presso il Governo per consentire la stabilizzazione del personale che maturi il requisito dei tre anni di servizio entro il 30 aprile 2026 e sulla base di quale fondamento normativo sia stata individuata tale data, considerato che la normativa statale fa riferimento al 31 dicembre 2025;
- se risultino previste deroghe o interpretazioni applicative che consentano di superare il limite temporale del 31 dicembre 2025 e se siano stati richiesti chiarimenti formali ai competenti Ministeri;
- se la Giunta regionale intenda promuovere un intervento normativo o interpretativo che consenta:
 - la stabilizzazione anche in presenza di differente categoria giuridica tra posto vacante e personale da stabilizzare;
 - l'utilizzo di minime risorse aggiuntive per coprire eventuali differenze tra area istruttori e area funzionari;
- se intenda attivarsi per garantire l'utilizzo dei fondi ex articolo 50-bis ai fini della sostituzione del personale cessato, assicurando la piena operatività degli enti del cratere;
- se la Regione intenda richiedere al Governo l'adeguamento delle risorse previste dal DPCM 9 ottobre 2021 ai livelli stabiliti dal DPCM 28 marzo 2024, al fine di evitare squilibri finanziari nei bilanci degli enti beneficiari;
- quali misure intenda adottare per garantire la copertura finanziaria degli adeguamenti derivanti dal rinnovo del CCNL Enti Locali 2022–2024, sia per il personale stabilizzato ai sensi del DL 104/2020 sia per il personale PNRR assunto a tempo determinato;

- se la Giunta regionale non ritenga necessario assicurare che i posti straordinari assegnati agli enti del cratere rimangano nella disponibilità degli stessi e continuino ad essere finanziati con i fondi speciali previsti dalla normativa sisma, al fine di non disperdere le professionalità già operative.